

LECCO (afm) Sembra una cosa superata, un retaggio del passato, ma **fare testamento** è non soltanto una forma di provvidenza per assicurare la sistemazione dei propri beni e per gratificare chi vogliamo, bensì anche una forma di elementare protezione degli interessi del nucleo familiare.

Prima di verificare insieme il perché di quest'ultima affermazione, è il caso di esaminare brevemente che cosa sia propriamente un testamento.

La legge contempla tre tipi distinti di testamento. Il testamento segreto, quello olografo e quello pubblico. Con il primo il testatore consegna al notaio una busta chiusa al cui interno si rinviene le proprie ultime volontà. Non ci dilungheremo su tale ipotesi, che nella pratica non rinviene applicazione.

Il testamento pubblico è invece un vero e proprio atto notarile. Il testatore dichiara le proprie volontà al notaio davanti a due testimoni. Il notaio provvede a ridurre per iscritto tali volontà nella forma giuridica appropriata e procede a leggere l'atto al testatore, sempre con l'assistenza dei testimoni. Vi sono formalismi del tutto particolari, come l'indicazione dell'ora ed altro ancora. Il tutto si svolge

FILO DIRETTO CON IL NOTAIO DANIELE MINUSSI

Fare testamento nel modo corretto è importante per proteggere gli interessi del nucleo familiare

DANIELE MINUSSI
NOTAIO
www.minussi.it

Via Ballico, 51 - 21096 - LECCO
Tel. 031261122 - Fax 031261123
E-mail: daniele.minussi@minussi.it

glossa WikiJus
Il Wiki di Diritto Civile
www.e-glossa.it

Stato estero aderente alla Convenzione internazionale di Basilea il rilascio di un certificato degli atti di ultima volontà iscritti in quell'organismo, relativi alla persona deceduta. Si faccia tuttavia attenzione: nonostante l'appellativo "pubblico" il testamento in questione non è di pubblico dominio: anzi il notaio che l'ha ricevuto non può divulgarne il contenuto a nessuno, rimanendo il tutto riservato fino al tempo in cui il testatore rimane in vita.

Assai più interessante è analizzare il cosiddetto testamento olografo. E', in sostanza, il modo più semplice ed economico di fare testamento, un atto "fai da te". Ma è proprio vero? Va premesso che la legge prevede, ai fini della sua validità, il requisito dell'olografia. Di cosa si tratta? Per prima cosa il testamento deve essere redatto integralmente di pugno da parte del testatore. Non è dunque ammissibile scrivere il testo con una stampante, in tutto o in parte oppure con l'intervento della grafia di un terzo. In secondo luogo il documento deve

essere sottoscritto dal testatore. Infine deve essere munito di data. La mancanza di uno qualsiasi di questi requisiti determina la nullità dell'atto di ultima volontà. Si tratta di una conseguenza molto grave, dal momento che solitamente il vizio viene scoperto quando il testatore non c'è più ed è pertanto troppo tardi per poter ripetere l'atto nullo. E allora è tutto così semplice? Se certamente è facile confezionare il "contenitore" del testamento, vale a dire la forma (che come abbiamo visto obbedisce a poche regole: scrittura di pugno, data, sottoscrizione), non è invece affatto semplice "riempire" il tutto con disposizioni che siano non soltanto valide, ma anche produttive esattamente di quegli effetti che si intendono raggiungere. Spesso capita che, per un difetto di conoscenza di meccanismi giuridici complessi, volendo beneficiare qualcuno, si producano effetti non in linea con tali volontà, oppure addirittura contrari. E' capitato di vedere che una persona, nominata erede con il pieno intento del testatore di attribuirle un co-

spicuo patrimonio, rispondere soltanto dei debiti, per di più essendo obbligata a compiere fastidiose operazioni di consegna di beni attribuiti a legatari. Per questo motivo anche chi intende "fare da sé" è opportuno, se non necessario, che prenda consiglio da chi se ne intende in materia, correndo altrimenti il rischio che si producano conseguenze assolutamente imprevedute. Molti sono infatti gli aspetti da considerare. Non solo le regole di legge che disciplinano la successione in generale (un conto è nominare un erede, altra cosa è lasciare un bene a titolo di legato), ma anche le norme in materia di protezione dei legittima-



ri (principalmente il coniuge ed i figli), che tengono conto anche delle donazioni dirette e indirette compiute in vita dal testatore. Così se ad un figlio ho donato un appartamento oppure gli ho fornito le liquidità per acquistarlo, occorre tener conto di ciò perché queste attribuzioni è come se fossero state effettuate quale acconto sulla futura eredità. Ma, come s'è detto all'inizio, non è soltanto una questione di accurata pianificazione della sorte dei propri beni da lasciare ai propri figli. Si tratta anche di proteggere i legittimi interessi di colui o colei con il quale abbiamo condiviso una vita di coppia. Va precisato al riguardo

come spesso in famiglia da un lato marito e moglie, dall'altro i figli si vedano rispettivamente come "una cosa sola". Non è tuttavia così. Papà e mamma non moriranno (tranne in pochi sfortunati casi di incidente) contemporaneamente ed allora va pensato il caso della premorienza dell'uno rispetto all'altro. Questo è particolarmente evidente quando vi siano più figli. Se la mamma ha un appartamento e lo lascia al figlio Mario ed il papà lascia l'altro appartamento del quale è esclusivo proprietario alla figlia Maria, apparentemente v'è equilibrio, ma legalmente v'è una piena lesione della legittimità, in quanto la mamma non lascerà nulla a Maria ed il papà farà altrettanto con il figlio Mario. La circostanza possiede conseguenze assai rilevanti quando anche non vi fossero figli. Si faccia il caso di marito e moglie, appunto senza prole, ma ciascuno con fratelli, che possiedono un appartamento e qualche risparmio in banca. Cosa accade se uno dei due dovesse morire senza aver fatto testamento? Se a morire prima fosse il marito la moglie si ritroverebbe "in casa" anche i fratelli del marito e il conto in banca da dividere con loro, circostanza davvero impreveduta e non gradita. Non solo: una volta venuta meno anche la moglie i di lei fratelli avranno a che fare con quelli del marito defunto. Ecco perché al "fai da te" è preferibile un incontro ed un consiglio con chi si intende della materia.

